

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 28 febbraio 2026**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (26G00044) ..... Pag. 1

#### LEGGE 27 febbraio 2026, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. (26G00043) ..... Pag. 12

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzignano e nomina del commissario straordinario. (26A00808) ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina. (26A00809) ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo e nomina del commissario straordinario. (26A00810) ..... Pag. 15



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE  
IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200

All'articolo 1:

al comma 2:

all'alinea, dopo la parola: «modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «relativo» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;

alla lettera b), capoverso 13-septies, terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «di rilevante interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «del comprensorio»;

alla lettera e), le parole: «infine, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine,», la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» è inserita la seguente: «delle», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e la parola: «sanzione» è sostituita dalle seguenti: «riduzione dei compensi»;

al comma 6:

alla lettera a), la parola: «prescrizionali» è sostituita dalle seguenti: «di prescrizione»;

alla lettera b), le parole: «alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

al comma 8:

alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

al comma 11, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,» e la parola: «servizio» è sostituita dalla seguente: «Servizio»;

al comma 13:

all'alinea, le parole: «11-ter, del» sono sostituite dalle seguenti: «11-ter del» e le parole: «relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,» sono soppresse;

alla lettera a), dopo le parole: «al comma 4,» sono inserite le seguenti: «relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,»;

alla lettera b), capoverso 11-bis, dopo la parola: «Commissario», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «straordinario», la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» è inserita la seguente: «delle», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 14, dopo le parole: «commi 12 e 13» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle



per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”.

1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l’anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l’anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l’anno 2028;

b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l’anno 2028;

c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l’anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l’anno 2028.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l’anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) all’articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

1-sexies. Al fine di prorogare, per l’anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente: “Per l’anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

All’articolo 15:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;

d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione»;

al comma 3, le parole: «ai i termini» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche aliutiche, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

3-ter. All’articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.

3-quater. All’articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l’esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le parole: “nel corso del 2023”

